Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 10 AGOSTO 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati.

(3826-4310)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 10 AGOSTO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54:

Car-to, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1983.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 10 % - 1975-1985 » sorteggiate il 19 luglio 1983.

Cartiera di Verona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1983.

Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 21 luglio 1983.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1977-1987 » sorteggiate il 28 luglio 1983.

Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1983.

S.T.A.V. - Servizi trasporti automobilistici, società per azioni, in Vigevano: Estrazione di obbligazioni.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1983.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 27 luglio 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 27 luglio 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 27 luglio 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « opere pubbliche 10 % - 12 % - 13 % e 16 % » sorteggiate il 27 luglio 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 27 luglio 1983.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Cartelle edilizie 9 % sorteggiate il 3 agosto 1983.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « INCE 10 % » sorteggiate il 19 luglio 1983.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1965-1985 » sorteggiate il 28 luglio 1983.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Estrazione di cartelle.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1983.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Gennaro Vesuviano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Gennaro Vesuviano (Napoli), al quale la legge assegna ventuno membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco che il consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, non è riuscito a sostituire.

Dopo le sedute infruttuose del 22 e 30 aprile 1983, il sindaco veniva infatti eletto il 19 maggio successivo. Il medesimo, tuttavia, con lettera del 25 maggio, rinunciava alla carica.

Il prefetto considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 08001 del 26 maggio 1983, notificato a tutti consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla nomina del sindaco, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 1° e 2 giugno 1983, risultavano infruttuose.

Il prefetto, allora, aderendo ad una richiesta per una ulteriore possibilità avanzata dai consiglieri, con decreto n. 09672 del 4 giugno 1983, notificato a tutti i predetti disponeva una nuova convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 13 e 14 giugno 1983. Le relative sedute risultavano tuttavia anche questa volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di S. Gennaro Vesuviano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arturo Caccia Perugini.

Roma, addì 22 luglio 1983

Il Ministro dell'interno: FANFANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arturo Caccia Perugini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1983

PERTINI

FANFANI

(4700)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1983.

Piano e modalità di ammortamento del prestito redimibile 12 % - 1980, denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », emesso in forza della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, ed in particolare, l'art. 9, terzo comma, che, tra l'altro, autorizza l'emissione, anche in più quote, del « Prestito redimibile per indennizzi ed integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980, concernente l'emissione del prestito redimibile 12% - 1980, come sopra denominato;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale 24 maggio 1980, in base al quale l'ammortamento per rimborso alla pari dei titoli del prestito di cui trattasi sarà effettuato in quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984;

Considerato che, per effetto del citato terzo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e del successivo settimo comma, il Ministro del tesoro deve, tra l'altro, stabilire con proprio decreto, entro il 30 giugno

1983, il piano e le modalità di ammortamento dell'intero prestito di cui trattasi e che pertanto è necessario disporre, in forza dello stesso art. 9, l'emissione graduale di titoli del prestito stesso, anche oltre il limite indicato nel citato art. 1 del decreto ministeriale 24 maggio 1980, nella misura, in capitale nominale, che dovesse occorrere in base a richieste della Direzione generale del tesoro a norma dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale;

Ritenuta la necessità di determinare il piano e le modalità di ammortamento dell'intero prestito di cui trattasi, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della citata legge 26 gennaio 1980, n. 16;

Ritenuto altresì di adottare, in quanto possibile, il sistema di ammortamento a quote costanti di capitale, in considerazione delle particolari finalità del prestito di cui trattasi;

Visto che a tutt'oggi è stata effettuata gradualmente l'emissione di 41 serie del prestito più volte richiamato, da lire un miliardo ciascuna, e che è in corso l'emissione graduale della serie 42;

Decreta:

Art. 1.

L'ammortamento dei titoli del prestito redimibile 12% - 1980, denominato « Prestito redimibile per indennizzi ed integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », emesso in forza della legge 26 gennaio 1980, n. 16, sarà eseguito mediante estrazioni annuali di serie a far tempo dall'anno finanziario 1983, compresi quelli eventualmente da emettere oltre il limite indicato nell'art. 1 del decreto ministeriale 24 maggio 1980, citato nelle premesse.

In relazione a quanto sopra, è disposta l'emissione graduale, anche oltre il limite indicato nell'art. 1 del cennato decreto ministeriale 24 maggio 1980, di titoli del prestito di cui al precedente comma, nella misura, in capitale nominale, che dovesse occorrere in base a richieste della Direzione generale del tesoro, in forza dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, ed alle condizioni e con le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale 24 maggio 1980. I segni caratteristici di tali titoli, al portatore, sono quelli fissati con decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1981.

Le estrazioni di cui trattasi saranno effettuate il giorno 10 ottobre di ciascun anno di durata del prestito, escluso il 1997, a cominciare dal 1983. Qualora il detto giorno fosse festivo, le estrazioni verranno eseguite il giorno immediatamente successivo non festivo.

Art. 2.

Il capitale nominale dei titoli appartenenti alle serie estratte per l'ammortamento sarà rimborsabile, alla pari, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del sorteggio, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di rimborso di titoli di debito pubblico.

Art. 3.

L'ammortamento per rimborso alla pari, a cominciare dal 1984, sarà effettuato in ragione di quattro serie per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 compresi e successivamente in ragione di una quota del capitale nominale del prestito vigente al 30 giugno precedente le singole estrazioni, nelle seguenti proporzioni annue, con arrotondamento per eccesso alla serie intera:

un quinto per l'anno finanziario 1994;
un quarto per l'anno finanziario 1995;
un terzo per l'anno finanziario 1996;
la metà per l'anno finanziario 1997.

La quota residua sarà rimborsabile alla pari dal 1° gennaio 1998.

Art. 4.

Ai fini del sorteggio per l'ammortamento del prestito, saranno imbussolate in apposita urna, le schede corrispondenti alle serie vigenti al 30 giugno precedente i singoli sorteggi, anche se collocate soltanto parzialmente. All'uopo, la Direzione generale del debito pubblico, dal giorno successivo alla data predetta, sospenderà la emissione dei titoli delle serie eventualmente collocate in parte ed inizierà l'emissione di nuove serie.

Dopo i singoli sorteggi sarà ripresa l'emissione dei titoli delle serie incomplete, non estratte per l'ammortamento, delle quali sia stato sospeso il collocamento al 30 giugno precedente.

Art. 5.

I sorteggi di cui agli articoli che precedono saranno eseguiti pubblicamente, in un locale della Direzione generale del debito pubblico, dalla commissione costituita a norma del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808.

Art. 6.

Per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, ai fini della esecuzione dei sorteggi per l'ammortamento di cui agli articoli precedenti, per quelle di chiusura e conservazione dell'urna, per la procedura dei sorteggi e la compilazione dei relativi verbali, verranno seguite le modalità fissate dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 successivo.

Art. 7.

La Direzione generale del debito pubblico comunicherà, con apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, la data, l'ora ed il luogo in cui verranno effettuate le operazioni stesse, nonché quella di sorteggio.

Art. 8.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà a far pubblicare i numeri delle serie sorteggiate per l'ammortamento in appositi supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei quali invierà esemplari alle prefetture, alle direzioni provinciali del Tesoro, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché ai comuni, perché li tengano a disposizione del pubblico per la consultazione.

I risultati dei singoli sorteggi verranno inoltre, a cura della predetta Direzione generale, comunicati alla stampa ed alla RAI-TV.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *luglio* 1983
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 55

(4728)

DECRETO 4 agosto 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e ripartizione tra le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo della parte di utili spettanti allo Stato per l'anno 1980 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1983, con il quale si provvedeva al riparto, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 1980, n. 745 e della legge 24 maggio 1976, n. 350, del dividendo di competenza dello Stato per l'anno 1980, sulla sua partecipazione al Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e, limitatamente alla quota di spettanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, si stabiliva di accantonare il relativo importo in attesa che venisse risolta la controversia in corso sul numero delle associazioni medesime beneficiarie;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione del 18 giugno 1983, ha respinto tutti i ricorsi presentati avverso la decisione del TAR del Lazio che aveva annullato il decreto 6 ottobre 1980, con il quale il Ministero del lavoro aveva annullato il precedente decreto 18 luglio 1975 di riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane - UNCI;

Ritenuto, pertanto, che la somma assegnata per il 1980 al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo », e temporaneamente utilizzata nell'acquisto di buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.), destinando il relativo gettito di interessi ad incremento delle quote spettanti alle associazioni interessate, debba essere ripartita a favore della Confederazione cooperative italiane, della Lega nazionale cooperative e mutue, dell'Associazione generale cooperative italiane e della Unione nazionale cooperative italiane;

Vista la nuova proposta di ripartizione fra le quattro suddette associazioni dell'importo di L. 302.064.583, riguardante il 1980 e dei relativi interessi;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1983, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è determinata come segue:

a) il 37,05 % della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo », alla Confederazione cooperative italiane;

b) il 37,05 % alla Lega nazionale cooperative e mutue;

c) il 20,90 % all'Associazione generale cooperative italiane;

d) il 5 % all'Unione nazionale cooperative italiane.

Art. 2.

La somma di L. 302.064.583 di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1983, meglio specificato in premessa, è ripartita, unitamente ai relativi interessi, tra la Confederazione cooperative italiane, la Lega nazionale cooperative e mutue, l'Associazione generale cooperative italiane e l'Unione nazionale cooperative italiane, nelle percentuali di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 135159/40 del 19 giugno 1971, ma non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(4758)

DECRETO 5 agosto 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e ripartizione tra le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo della parte di utili spettanti allo Stato per l'anno 1981 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1983, con il quale si provvedeva al riparto, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 1980, n. 745 e della legge 24 maggio 1976, n. 350, del dividendo di competenza dello Stato per l'anno 1981, sulla sua partecipazione al Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e, limitatamente alla quota di spettanza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, si stabiliva di accantonare il relativo importo in attesa che venisse risolta la controversia in corso sul numero delle associazioni medesime beneficiarie;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decesione del 18 giugno 1983 ha respinto tutti i ricorsi presentati avverso la decisione del TAR del Lazio che aveva annullato il decreto 6 ottobre 1980, con il quale il Ministero del lavoro aveva annullato il precedente decreto 18 luglio 1975 di riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane - UNCI;

Ritenuto, pertanto, che la somma assegnata per il 1981 al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo », e temporaneamente utilizzata nell'acquisto di buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.), destinando il relativo gettito di interessi ad incremento delle quote spettanti alle associazioni interessate, debba essere ripartita a favore della Confederazione cooperative italiane, della Lega nazionale cooperative e mutue, dell'Associazione generale cooperative italiane e della Unione nazionale cooperative italiane;

Vista la nuova proposta di ripartizione fra le quattro suddette associazioni dell'importo di L. 421.308.333 riguardante il 1981 e dei relativi interessi;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 1983 è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo a favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è determinata come segue:

a) il 36,66% della somma disponibile sul " Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo ", alla Confederazione cooperative italiane;

b) il 36,66 % alla Lega nazionale cooperative e mutue;

c) il 20,68% all'Associazione generale cooperative italiane;

d) il 6% all'Unione nazionale cooperative italiane ».

Art. 2.

La somma di L. 421.308.333 di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1983, meglio specificato in premessa e ripartita, unitamente ai relativi interessi, tra la Confederazione cooperative italiane, la Lega nazionale cooperative e mutue, l'Associazione generale cooperative italiane e l'Unione nazionale cooperative italiane, nelle percentuali di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 135159/40 del 19 giugno 1971, ma non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(4759)

DECRETO 5 agosto 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1981, triennali, 1° marzo 1982, biennali e quadriennali, 1° settembre 1982, biennali e quadriennali, 1° marzo 1983, biennali e quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1983 e scadenza 1° marzo 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 255984/66-AS del 18 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° marzo 1981, a trentasei mesi, emessi per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo importo;

n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante una emissione di CCT con godimento 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° settembre 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo importo di lire 3.500 miliardi;

n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante una emissione di CCT con godimento 1° settembre 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 706802/66-AU-31 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT con godimento 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.700 miliardi;

n. 706803/66-AU-32 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT con godimento 1° marzo 1983, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1983 e scadenza 1° marzo 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

all'8,80110% per i CCT 1° marzo 1981, a trentasei mesi;

all'8,80110% per i CCT 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,40110% per i CCT 1° marzo 1982, a quarantotto mesi;

all'8,80110% per i CCT 1° settembre 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,40110% per i CCT 1° settembre 1982, a quarantotto mesi;

all'8,80110% per i CCT 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi;

al 9,40110% per i CCT 1° marzo 1983, a quarantotto mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

all'8,80% per i CCT 1° marzo 1981, a trentasei mesi;

all'8,80% per i CCT 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,40% per i CCT 1° marzo 1982, a quarantotto mesi;

all'8,80% per i CCT 1° settembre 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,40% per i CCT 1° settembre 1982, a quarantotto mesi;

all'8,80% per i CCT 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi;

al 9,40% per i CCT 1° marzo 1983, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 255984/66-AS del 18 gennaio 1981, n. 762 e n. 763 del 20 febbraio 1982, n. 5820 e n. 6033 del 18 agosto 1982, n. 706802 e n. 706803 del 23 febbraio 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1984, è determinato nella misura:

dell'8,80% per i CCT 1° marzo 1981, a trentasei mesi, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,80% per i CCT 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 4;

del 9,40% per i CCT 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,80% per i CCT 1° settembre 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 3;

del 9,40% per i CCT 1° settembre 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,80% per i CCT 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 2;

del 9,40% per i CCT 1° marzo 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.427.600.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 176.000.000.000 per i CCT 1° marzo 1981, a trentasei mesi;

di L. 242.000.000.000 per i CCT 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi;

di lire 47.000.000.000 per i CCT 1° marzo 1982, a quarantotto mesi;

di L. 308.000.000.000 per i CCT 1° settembre 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 235.000.000.000 per i CCT 1° settembre 1982, a quarantotto mesi;

di L. 325.600.000.000 per i CCT 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi;

di L. 94.000.000.000 per i CCT 1° marzo 1983, a quarantotto mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

(4757)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 30 giugno 1983.

Attribuzione all'Ente nazionale idrocarburi di titoli del Tesoro per nominali lire 230 miliardi a titolo di aumento del suo fondo di dotazione.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 782, con i quali è stato disposto il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per l'anno 1980, di lire 230 miliardi in titoli del Tesoro per la ricapitalizzazione e per il finanziamento dei programmi approvati attraverso la riduzione per pari ammontare dell'indebitamento bancario proprio dell'Ente medesimo e di quello delle società controllate, con corrispondente formazione di liquidità;

Considerato che la somma relativa a tale conferimento, conservata nel conto dei residui, è iscritta per cassa al cap. 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il corrente esercizio, come risulta dalla tabella 18 contenuta nella legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85 »;

Visto il secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 782/1981, il quale, ai fini dell'attribuzione all'ENI dei titoli oggetto del conferimento, autorizza il Ministro del tesoro ad emettere i titoli medesimi previo versamento da parte di questo Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato, del corrispondente importo;

Vista la lettera n. 521 del 27 gennaio 1983, con la quale l'ENI ha chiesto l'attribuzione dei titoli specificandone la destinazione nell'ambito del gruppo e le aziende ed istituti di credito che dovranno riceverli in decurtazione dell'indebitamento del gruppo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 782, è autorizzata la emissione di un ordinativo diretto speciale per lire 230 miliardi in favore della sezione della tesoreria provinciale di Roma, la quale emetterà per il medesimo importo quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al cap. 5100, capo X.

Tale somma farà carico al cap. 7561, conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 2.

Per le finalità specificate nel secondo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 782/1981, i titoli per nominali lire 230 miliardi, che saranno emessi dal Ministro del tesoro in contropartita del versamento di cui sopra all'art. 1, sono attribuiti, con decorrenza dalla data di emissione e completi di tutte le cedole degli interessi, all'Ente nazionale idrocarburi, in aumento del suo fondo di dotazione, e sono destinati alla riduzione dell'indebitamento bancario proprio dell'ENI medesimo per lire 130 miliardi e per il restante ammontare di lire 100 miliardi di quello della società controllata SOFID, con corrispondente formazione di liquidità.

Detti titoli sono assegnati, per conto dell'Ente nazionale idrocarburi, agli istituti di credito sotto elencati per l'importo nominale a fianco di ciascuno indicato a decurtazione, per lo stesso ammontare, dell'indebitamento dello stesso ENI e della SOFID:

Banca nazionale del lavoro - sede di Roma, lire 25 miliardi;

Banca commerciale italiana - sede di Roma, lire 35 miliardi;

Banca popolare di Novara - sede di Roma, lire 40 miliardi;

Istituto bancario di S. Paolo di Torino - sede di Roma, lire 20 miliardi;

Banca agricola milanese - sede di Milano, lire 5 miliardi;

Cassa di risparmio di Roma - sede di Roma, lire 5 miliardi;

Credito italiano - sede di Roma, lire 15 miliardi;

Banca nazionale agricoltura - sede di Roma, lire 20 miliardi;

Banco di Roma - sede di Roma, lire 20 miliardi;

Credito romagnolo - sede di Roma, lire 15 miliardi;

Banca popolare di Milano - sede di Roma, lire 10 miliardi;

Banco di Sicilia - sede di Roma, lire 10 miliardi;

Banco di Santo Spirito - sede di Roma, lire 10 miliardi;

Totale lire 230 miliardi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: De Michelis

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1983
Registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 288

(4706)

DECRETO 5 luglio 1983.

Attribuzione all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera di titoli del Tesoro per nominali lire 20 miliardi a titolo di aumento del suo fondo di dotazione.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 785, con la quale è stato disposto il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1980, di lire 20 miliardi in titoli del Tesoro per la ricapitalizzazione e per il finanziamento dei programmi approvati;

Considerato che la somma corrispondente a tale conferimento, conservata nel conto residui, è iscritta per cassa al cap. 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il corrente esercizio, come risulta dalla tabella 18 contenuta nella legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85 »;

Visto l'art. 2, secondo comma, della citata legge numero 785/81, il quale, ai fini dell'attribuzione all'EFIM dei titoli oggetto del conferimento, autorizza il Ministro del tesoro ad emettere i titoli medesimi previo versamento da parte di questo Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato, del corrispondente importo;

Vista la richiesta di attribuzione formulata dallo EFIM con lettera n. 887 del 27 aprile 1983;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 785, è autorizzata la emissione di un ordinativo diretto speciale per lire 20 miliardi in favore della sezione della Tesoreria provinciale di Roma, la quale emetterà per il medesimo importo quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al cap. 5100, capo X.

Tale somma farà carico al cap. 7558, conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 2.

Per le finalità specificate nel secondo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 785/1981, i titoli per nominali lire 20 miliardi, che saranno emessi dal Ministro del tesoro in contropartita del versamento di cui sopra all'art. 1, sono attribuiti, con decorrenza dalla data di emissione e completi di tutte le cedole degli interessi, all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in aumento del suo fondo di dotazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1983

Il Ministro: De Michelis

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1983
Registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 293

(4707)

DECRETO 5 luglio 1983.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale per lire 200 miliardi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, secondo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 16, primo e secondo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con il quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. la somma di lire 200 miliardi da destinare al soddisfacimento delle esigenze dei settori di intervento dell'I.R.I. con particolare riguardo ai settori termo-elettro-meccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attività del gruppo Italstat;

Considerato che tale somma e iscritta per competenza e per cassa al cap. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il corrente esercizio;

Vista la delibera del C.I.P.E. dell'8 giugno 1983 con la quale, in attuazione del quinto comma della stessa legge n. 130/1983, e stato provveduto alla seguente ripartizione per settori del conferimento ricevuto dall'I.R.I.:

termoelettromeccanico lire 100 miliardi;
aeronautico lire 50 miliardi;
Italstat (per Mededil) lire 40 miliardi;
alimentare (per SME) lire 10 miliardi.

Vista la richiesta di pagamento formulata dall'I.R.I. con lettera n. 4662 del 16 giugno 1983;

Decreta:

Si autorizza il pagamento di lire 200 miliardi a favore dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. a titolo di aumento del suo fondo di dotazione per l'anno 1983, per le finalità e per le destinazioni settoriali specificate nell'art. 16, secondo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e nella delibera del C.I.P.E. dell'8 giugno 1983 citata nelle premesse.

Detta somma farà carico al cap. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1983 e sara pagata all'istituto medesimo mediante accreditamento in conto corrente presso la filiale di Roma della Banca d'Italia a favore della Banca commerciale italiana sede di Roma.

Il suddetto istituto di credito rilascerà in nome e per conto dell'I.R.I. la relativa quietanza e accrediterà l'importo sopra indicato sul conto corrente di questo ultimo n. 114924/03/87.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 11 *Partecipazioni statali, foglio n.* 292

(4708)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1983.

Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2, l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8, gli articoli 11; 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977 « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1965, n. 685 »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977: « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della citata legge n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella IV - Sono aggiunte le sostanze:

Barbexaclone;
Buprenorfina;
Butorfanolo;
Tramadolo cloridrato.

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali sottoposte alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 è così modificato:

Tabella I - E' aggiunta la specialità:

Tilidina . . . . . . Analgesic supposte, capsule, fiale, sospensione orale

Tabella IV - Sono aggiunte le seguenti specialità:

Barbexaclone . . . . Maliasin confetti
Buprenorfina . . . . Finibron fiale e compresse sublinguali
Temgesic fiale
Butorfanolo . . . . . Stadole flaconi
Tramadolo cloridrato . Tramadol fiale e supposte

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

(4735)

DECRETO 22 luglio 1983.

Approvazione dello schema tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e le case di cura private di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 44, secondo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede l'emanazione di schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e le case di cura private;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 luglio 1982 (parere n. 33/82);

Decreta:

E' approvato lo schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e le case di cura private allegato, composto di una premessa e di 14 articoli.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 44, SECONDO COMMA, LETTERA A) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, TRA LE UNITA' SANITARIE LOCALI E LE CASE DI CURA PRIVATE.

Premesso che

Con legge regionale e stata disciplinata l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato e sono state definite le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

oppure

in attesa dell'emanazione della legge regionale di cui al primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53 (primo e secondo comma) della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il decreto ministeriale 30 giugno 1975, il decreto del Ministero della sanità 5 agosto 1977;

Con legge regionale e stato approvato il piano sanitario regionale per il triennio sulla base del quale è stata accertata la necessità di convenzionare la casa di cura contraente;

oppure

Con legge regionale sono state stabilite le norme per le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le istituzioni private;

t r a

l'unità sanitaria locale rappresentata dal presidente del comitato di gestione

e

la casa di cura privata
di proprietà di gestita
da e rappresentata
da . con sede in
codice fiscale n. autorizzata con provvedimento

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Secondo le indicazioni del piano sanitario regionale (oppure secondo la legge regionale con la quale sono state stabilite le norme per le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le case di cura private) l'unità sanitaria locale si avvale della casa di cura privata per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche eventualmente in regime di degenza diurna, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti nonché dalla presente convenzione.

L'unità sanitaria locale, nel quadro della programmazione sanitaria regionale e sulla base di apposita convenzione, potrà inoltre avvalersi della casa di cura per prestazioni medico-specialistiche e di diagnosi strumentale e di laboratorio.

Art. 2.

La regione, sentita un'apposita commissione comprendente una rappresentanza degli organismi associativi della ospedalità privata, ai sensi della normativa vigente ha classificato la casa di cura, in base ai servizi, alle attrezzature, ai requisiti igienico-ambientali, alle dotazioni organiche di personale di indirizzo . . . . e di fascia funzionale . . . .

In via transitoria e fino all'emanazione del provvedimento di aggiornamento dei requisiti, resta ferma la classificazione già stabilita in sede regionale.

Allorquando sarà stato emanato il provvedimento di aggiornamento dei requisiti predetti, la regione provvederà alla riclassificazione della casa di cura e la stessa dovrà adeguarsi entro il termine che verrà stabilito dalla nuova normativa.

Art. 3.

La casa di cura è dotata complessivamente di numero . . . . . posti letto distribuiti, in relazione ai raggruppamenti, alle singole unità funzionali, alle branche specialistiche esercitate, ai servizi esercitati ed alle camere di degenza, secondo la planimetria allegata e descritta nell'allegato *A*.

La casa di cura inoltre è dotata dei servizi aggiuntivi riconosciuti idonei in sede di classifica: ne descritti nell'allegato *A*.

La dotazione di personale medico di cui all'allegato *B*, che opera nella casa di cura, deve essere conforme ai requisiti previsti dalla vigente normativa, dall'accordo di cui al successivo art. 8 e dai criteri adottati per la classificazione.

Le sostituzioni di personale medico possono essere effettuate solo con personale documentalmente in possesso dei requisiti prescritti, in relazione all'incarico.

Tali sostituzioni vanno comunicate dalla casa di cura entro quindici giorni.

Il personale medico, comunque operante presso la casa di cura, non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente ivi compresa quella concernente il personale sanitario del ruolo regionale, il personale delle unità sanitarie locali, il personale sanitario universitario addetto ad attività assistenziali, il personale sanitario dipendente dagli enti e istituti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge sopra citata.

Ferme restando le incompatibilità di cui sopra, al fine di favorire il più elevato livello delle prestazioni, previa autorizzazione della regione, sono ammesse convenzioni tra la casa di cura e gli enti di cui al comma precedente, da stipulare sulla base di schemi-tipo predisposti dal Ministero della sanità, per lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura e ambulatoriale da parte del personale medico.

In dette convenzioni si dovranno evidenziare il nominativo del medico impiegato e la frequenza degli accessi per il totale delle ore settimanali previste.

La casa di cui provvede all'immediata sostituzione del personale sanitario di cui si sia accertata situazione di incompatibilità.

All'uopo, il personale medico ha dichiarato che non si trova in condizioni di incompatibilità e si impegna a comunicare il sopravvenire di eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero insorgere; di esse la casa di cura darà immediata comunicazione all'unità sanitaria locale.

La casa di cura assicura la dotazione di personale sanitario non medico, ausiliario e amministrativo secondo i criteri adottati per la classificazione.

La dotazione organica del personale sanitario non medico, ausiliario e amministrativo assicurata dalla casa di cura è descritta nell'allegato *C*.

La casa di cura mette a disposizione degli assistiti n. . posti letto distinti in relazione alle singole specialità convenzionate:

Raggruppamento . . . .
U.F. . . . . p.l. . . . . . .
U.F. . . . . p.l. . . . . . .
U.F. . . . . p.l. . . . . . .
U.F. . . . . p.l. . . . . . .
U.F. . . . . p.l. . . . . . .

I posti letto sopra indicati sono distribuiti secondo la planimetria allegata, in relazione alle camere di degenza, come da allegato *A*.

Art. 4.

Per l'ammissione o la dimissione di malati si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Ferma restando l'autonomia amministrativa e funzionale della casa di cura, le parti si impegnano ad armonizzare le proprie attività allo scopo di giungere a forme di integrazione fra settore pubblico e settore privato nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

Art. 5.

La casa di cura si impegna affinché la durata della degenza sia mantenuta nello stretto limite indispensabile tenendo conto, per quanto possibile, degli accertamenti effettuati precedentemente in altra sede; si impegna altresì a dimettere gli assistiti non appena si trovino in condizioni di proseguire la cura a domicilio o ambulatorialmente; nel caso in cui l'assistito per venire dimesso debba essere, per ragioni delle sue menomate condizioni di salute fisiche o psichiche accompagnato o trasportato, la casa di cura avvertirà i familiari ovvero le autorità competenti perché vi provvedano.

La casa di cura si impegna inoltre a non accettare pazienti in sovrannumero in relazione alla ricettività dei posti letto convenzionati e riferiti ai singoli raggruppamenti, quali risultano dall'allegato *A*.

In ogni caso il numero complessivo annuo delle giornate di degenza non dovrà superare il limite previsto dai posti letto convenzionati.

E' consentita, su richiesta della casa di cura secondo motivati criteri funzionali espressi dalla direzione sanitaria e previa nuova impegnativa da parte della U.S.L. la mobilità dei pazienti dall'una all'altra unità di degenza dello stesso raggruppamento o di raggruppamenti analoghi.

In conformità alla normativa regionale e soltanto per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza, la casa di cura potrà accettare malati anche in sovrannumero, rispetto ai posti letto convenzionati, dandone immediata comunicazione alla unità sanitaria locale.

Art. 6.

Nei casi di sospensione o interruzione di alcuni dei servizi sanitari essenziali la casa di cura è tenuta a darne comunicazione tempestiva all'unità sanitaria locale; in tali casi l'unità sanitaria locale, previ accertamenti necessari, può autorizzare, in via temporanea, la casa di cura ad avvalersi di altre strutture pubbliche o private, ovvero disporre la sospensione totale o parziale della convenzione fino al ripristino dei predetti servizi provvedendo comunque, nel contempo, ad assicurare l'assistenza ai degenti.

Art. 7.

Per la durata della presente convenzione la diaria omnicomprensiva sarà quella determinata annualmente mediante trattativa nazionale, da svolgersi presso il Ministero della sanità entro il 30 settembre dell'anno precedente, tra Ministero della sanità, Ministero del tesoro, regioni, ANCI, UNCEM, e le associazioni nazionali delle case di cura private per la fascia funzionale « C » in relazione all'indirizzo attribuito alla casa di cura.

Per le case di cura collocate in altre fascie funzionali la diaria sarà fissata entro sessanta giorni dalla determinazione di quella per la fascia *C* sulla base di trattative regionali.

I compensi relativi alla degenza di durata inferiore alle 24 ore, quelli per trattamenti in ospedali diurno e quelli per ricoveri computati forfettariamente vengono stabiliti in sede di trattativa regionale di cui al precedente comma del presente articolo seguendo, per i primi due casi, un indirizzo generale legato alla tipologia delle degenze diurne concordato sulla trattativa nazionale di cui al primo comma.

Le giornate di degenza vengono computate sulla base di quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Nella diaria si intendono altresì comprese tutte le spese sostenute dalla casa di cura per la diagnosi, la cura e il mantenimento del ricoverato con esclusione soltanto delle endoprotesi e dei pace-makers il cui costo verrà rimborsato a parte dall'unità sanitaria locale alla casa di cura secondo le modalità e non oltre i limiti di rimborso stabiliti in sede regionale, previa esibizione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata dalla ditta fornitrice.

L'eventuale onere a carico dell'U.S.L. relativo alla permanenza dell'accompagnatore di minore di anni 12 è determinato in sede regionale.

In ogni caso la casa di cura dovrà assicurare spazi sufficienti per la permanenza dell'accompagnatore e facilitazioni per il vitto.

Per i casi di ricovero in ostetricia, a parto avvenuto, è determinato in sede regionale il compenso per l'assistenza al neonato.

La diaria convenuta nel presente articolo è comprensiva di ogni competenza per la compilazione di schede, la fornitura di dati statistici, notizie delle eventuali copie delle cartelle cliniche richieste dall'unità sanitaria locale nonché delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

La prestazione di ricovero nel suo complesso si intende erogata nei termini della presente convenzione ed in forma diretta in quanto anche le prestazioni professionali mediche vengono eseguite dal personale di cui all'allegato *B*.

Nel caso in cui l'assistito richieda prestazioni professionali di personale medico non compreso tra quello di cui all'allegato *B* della presente convenzione, ma autorizzato dalla regione o presente in casa di cura in virtù dell'apposita convenzione ai sensi dell'art. 35, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli accordi unici nazionali stipulati in applicazione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ricovero si intende assunto in forma diretta con oneri a carico della U.S.L. solo per la parte della diaria relativa alla quota di degenza con esclusione della quota di compenso medico e con oneri a carico dell'assistito richiedente per la parte di compenso medico libero-professionale.

Art. 9.

Sono a carico dell'assistito le prestazioni integrative di carattere non sanitario nonché le particolari condizioni di conforto ambientale: il tariffario relativo, stabilito mediante trattativa a livello regionale, deve essere portato a conoscenza degli interessati (assistiti e/o coniugati) all'atto dell'ammissione e sottoscritto per accettazione.

Art. 10.

Le liquidazioni delle competenze spettanti all'istituzione contraente saranno effettuate dall'unità sanitaria locale entro novanta giorni dalla notifica dei conti mensili.

Art. 11.

Nel caso di eventuali inadempienze alla presente convenzione l'unità sanitaria locale è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora la casa di cura non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'unità sanitaria locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta dopo la contestazione da parte della unità sanitaria locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro quindici giorni da parte della casa di cura, nei seguenti casi:

1) se si determina una variazione nelle strutture e nelle dotazioni organiche del personale che comporti l'attribuzione della casa di cura ad una fascia funzionale inferiore; se si determina una variazione al numero dei posti letto e comunque se vengono meno requisiti che possano compromettere l'attività assistenziale;

2) se la convezione non venga eseguita secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Se nella casa di cura risulta prestare attività, a qualsiasi titolo, personale per il quale sussistono condizioni di incompatibilità all'esercizio professionale presso la casa di cura, contestata l'infrazione e vagliate le eventuali responsabilità tenendo conto anche delle controdeduzioni presentate entro quindici giorni dalla casa di cura stessa, l'unità sanitaria locale può dichiarare motivatamente la risoluzione della convenzione.

L'unità sanitaria locale può disporre accessi alla casa di cura convenzionata di propri funzionari ai fini della vigilanza igienica, della verifica della persistenza dei requisiti strutturali, di dotazione strumentale e di dotazione organica nonché per l'acquisizione di elementi di giudizio circa l'osservanza del primo comma dell'art. 5.

Gli accertamenti vanno compiuti congiuntamente con la direzione sanitaria della casa di cura.

Art. 12.

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione può essere affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante della U.S.L., da un rappresentante della casa di cura e da un membro, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo fra i magistrati del tribunale stesso.

Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o revocazione.

Art. 13.

Il personale sanitario operante presso la casa di cura elencato nell'allegato *B* è soggetto all'obbligo dell'aggiornamento professionale nei limiti e secondo le modalità previste dall'U.S.L. competente per territorio per il personale dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale e del personale convenzionato ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La casa di cura si impegna ad assicurare la partecipazione del proprio personale sanitario ai corsi ed iniziative di formazione professionale organizzati dall'U.S.L. ed a far partecipare i propri infermieri generici alle iniziative per la straordinaria riqualificazione secondo le modalità fissate dalla regione ed il rispetto delle normative nazionali in materia.

Gli impegni di cui sopra verranno assolti dalla casa di cura nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie private.

Art. 14.

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il

La medesima si intende tacitamente rinnovata per il triennio successivo qualora una delle parti contraenti non ne dia disdetta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

La disdetta della convenzione da parte della U.S.L. è data previa autorizzazione della regione.

(4734)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Canelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dell'astensione dal lavoro di tutto il personale in servizio, avvenuta il 7 febbraio 1983, si è verificato un arresto del normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Canelli;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi per la totale astensione dal lavoro di tutto il personale in servizio, è accertato per il giorno 7 febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 20 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(4733)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 giugno 1983.

Proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. VAL.MAR, in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 6 giugno 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. VAL.MAR, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 6 giugno 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 8 giugno 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. VAL.MAR, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

PANDOLFI

Il Ministro del tesoro

GORIA

(4372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione della indennità di carica per il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'anno 1982.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dal 1° gennaio 1982 è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo: L. 13.560.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: L. 45.200.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4760)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983:

Franchi Edenio, notaio residente nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Chieti, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Borromeo Antonio, notaio residente nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Corigliano Calabro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Jommi Marco, notaio residente nel comune di Bordighera, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Borri Olivo, notaio residente nel comune di Corridonia, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Macerata, con l'anzidetta condizione.

Capuano Nicola, notaio residente nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Cestone Giuseppe, notaio residente nel comune di Calitri, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione.

Craparotta Maria, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Monica Giuseppe, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Superiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

La Porta Leonardo, notaio residente nel comune di Casapulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Cazzato Donato, notaio residente nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione.

Pecorelli Giacomo, notaio residente nel comune di Saluggia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Oblassia Giorgio, notaio residente nel comune di Pieve di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Portogruaro, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione.

(4741)

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983, il notaio Mosca Antonio, è stato dichiarato decaduto dalla nomina nella sede di Roma e lo stesso non perde il diritto di esercitare le funzioni nella sua precedente residenza di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, perché non ha compiuto gli obblighi previsti dagli articoli 18 e 24, legge 16 febbraio 1913, n. 89, per cause indipendenti dalla sua volontà.

(4742)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 luglio 1983 ha autorizzato la società « Fincrea S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 luglio 1983 ha autorizzato la società « Intergest - Società fiduciaria e di revisione a r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 luglio 1983 ha autorizzato la società « Sicilia 66 consult S.r.l. » in sigla « Siconsult S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(4612)

Autorizzazione alla S.r.l. « S.I.C.P.A. » - Società interconsorziale conservazione prodotti agricoli, in Roma, ad esercitare un magazzino generale in Verolanuova.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la S.r.l. « S.I.C.P.A. » Società interconsorziale conservazione prodotti agricoli, in Roma, via Curtatone, 3, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Verolanuova (località Bettolino), via Kennedy (Brescia) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

(4590)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 la società cooperativa « Consorzio Leonessa », in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bianchi il 7 dicembre 1949, repertorio n. 1845, registro società n. 4006, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la società cooperativa « Consorzio regionale tra cooperative di agricoltori e zooproduttori », in Sassari, costituita per rogito dott. Salvatore Masala il 4 febbraio 1967, repertorio n. 239454, registro società n. 1690, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la società cooperativa mista «Banancentro», società cooperativa a r.l., in Modena, costituita per rogito notaio Cesare Ferrari Amorotti il 5 giugno 1976, repertorio n. 9443/2687, registro società n. 8925, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Sernicoli.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983 è stato revocato il decreto ministeriale 25 giugno 1983 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa iniziative associate tecniche commerciali agricole S.I.A.T.C.A.» - Soc. coop. a r.l., in Castelfranco Veneto (Treviso) e il dottor Bruno Sonego, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 13 aprile 1943, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la società cooperativa edilizia «Exdiv - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gino Salciarini coadiutore avv. Francesco Saverio Marasco il 27 dicembre 1963, repertorio n. 166727, registro società n. 608/64, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Leonardi Francesco.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la società cooperativa Costruzioni edili (So.Co.C.Ed. S.r.l.), in Monti (Sassari), costituita per rogito avv. Tommaso Bua il 21 marzo 1961, repertorio n. 33422, reg. soc. n. 241, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Erasmo Meloni.

(4611-4715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Jesi. (Rettifica)

Con decreto 8 giugno 1983, n. 555 del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze a parziale rettifica del decreto interministeriale 4 settembre 1980, n. 1467, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fosso Acquaticcio segnato nel catasto del comune di Jesi (Ancona) al foglio IV, mappale 514½C, della superficie di mq 350 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 gennaio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona, che fa parte integrante del citato decreto.

(4689)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente dell commissione elettorale circoscrizionale di Roma per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno ai consigli di amministrazione.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la sig.na Paola Negri, segretaria del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica, carriera di concetto, in servizio presso la Direzione generale affari generali e del personale, divisione I, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma in sostituzione della sig.na Barbara Lorentz.

(4538)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Fondi e Manfredonia

Con decreto 13 maggio 1983, n. 8393, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 12.240, sito in comune di Fondi (Latina) riportato al catasto del comune stesso al foglio 92, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto 14 giugno 1983, n. 7649, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di Ha 0.93.33 particella 25/42/184/186/187, riportato in catasto al comune di Manfredonia (Foggia) al foglio n. 85.

(4628-4690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Arnasco

Con decreto interministeriale 11 luglio 1983, n. 147, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del forte di Rocca Liverna e relativa strada di accesso riportato in catasto del comune censuario di Arnasco (Savona) al foglio 2, particelle A e B ed al foglio 3, particelle A e B, e nel catasto del comune censuario di Cisano sul Neva al foglio 4, particella A, ed al foglio 5, particella A, per una superficie complessiva di mq 132.340.

(4572)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società C.I.A.R.E. S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, la Rel S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere, previo aumento del capitale sociale da parte degli azionisti per 550 milioni di lire mediante il trasferimento a capitale di utili per 300 milioni di lire e versamento in contanti per 250 milioni di lire, un aumento di capitale sociale di 500 milioni di lire.

La stessa Rel S.p.a. è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 3.000 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'intervento, da attuarsi mediante la costituzione di una nuova società, nello stabilimento di Leinì (Torino) della società Neohm S.p.a.

La Rel è autorizzata a partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale iniziale della nuova società Neohm elettronica S.p.a. con una quota azionaria pari al 30 per cento del capitale. Il versamento della quota sottoscritta dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel piano di intervento.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere alla costituenda società finanziamenti per un importo massimo di 4.400 milioni di lire.

L'intervento della Gepi nella nuova società Neohm elettronica S.p.a. dovrà essere conforme alle direttive emanate dal comitato in merito allo smobilizzo delle partecipazioni nelle aree del centro-nord. Per quanto attiene al personale dello stabilimento di Leinì (Torino) non utilizzabile della costituenda società, la finanziaria pubblica procederà, in relazione all'intervento della Rel, ad una valutazione della situazione generale della partecipata Neohm S.p.a. nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera del 28 aprile 1982 in materia di smobilizzo delle partecipazioni.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Europhon S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, si autorizza la Rel ad assumere partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un importo pari a 5 miliardi di lire.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 10 miliardi di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato, nelle sue linee generali il piano proposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la ristrutturazione delle produzioni di elettronica civile della Zanussi elettronica S.p.a. e della Indesit S.p.a., subordinatamente all'osservanza delle seguenti indicazioni e modalità:

1. È autorizzata la costituzione di una società operativa nel comparto video e audio, composta dalla Zanussi elettronica S.p.a., dalla Indesit S.p.a. e dalla Rel S.p.a. Le partecipazioni delle tre società al capitale della costituenda società operativa sono fissate nelle seguenti misure: 43,4% quella della Zanussi elettronica S.p.a.; 10,8% quella della Indesit S.p.a. e 45,8% quella della Rel S.p.a.

La partecipazione al capitale sociale della costituenda società operativa sarà effettuata: da parte della Rel S.p.a., mediante versamento in contanti fino ad un importo massimo di lire 27,5 miliardi; da parte della Zanussi elettronica S.p.a., mediante conferimento di beni e versamenti in contanti per lire 9,1 miliardi; da parte della Indesit S.p.a., esclusivamente mediante conferimento di beni.

Il complesso dei beni da conferire dovrà, prima della costituzione della società, formare oggetto di valutazione da parte di un collegio arbitrale. I criteri di valutazione dovranno attenersi a quelli indicati nel punto II della delibera del CIPI adottata nella riunione del 28 aprile 1982.

Nel caso in cui il valore dei beni da conferire differisca da quello indicato nel piano di intervento, la composizione delle quote di partecipazione al capitale della costituenda società operativa dovrà essere modificata, fermo restando che nessuno dei tre soci potrà essere titolare di una partecipazione al capitale sociale superiore al 49 %.

2. La Rel S.p.a. potrà concedere finanziamenti alla società operativa solo dopo l'approvazione, da parte del CIPI, di un piano esecutivo riguardante sia la verifica delle ipotesi e delle linee programmatiche esposte nel piano di intervento sia la puntuale indicazione delle iniziative che la costituenda società operativa svolgerà per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. Le misure da adottare a favore dei lavoratori che risulteranno eccedenti rispetto ai programmi relativi alla costituenda società operativa dovranno uniformarsi alle seguenti direttive:

3.1. il personale addetto agli stabilimenti di Pordenone, di Campoformido (Udine) e di None (Torino) dovrà essere assunto dalla costituenda società operativa per un numero massimo di 2.375 addetti. I 925 lavoratori che risulteranno eccedenti potranno avvalersi della integrazione salariale straordinaria per un periodo di un anno, in attesa che il CIPI possa individuare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le iniziative opportune per il loro reinserimento in attività sostitutive.

3.2. il personale addetto allo stabilimento di Teverola (Caserta) dovrà essere assunto dalla nuova società Eurovideo e dalla costituenda società operativa nei limiti previsti dai rispettivi piani di intervento.

Per il personale esuberante degli stabilimenti interessati all'intervento della Rel, la Gepi S.p.a. è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori, fino ad un numero massimo di 670 addetti.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Teksonor S.r.l.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento il previsto aumento di capitale sociale di 400 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione degli azionisti per 100 milioni di lire e della Rel S.p.a. per 300 milioni di lire.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 450 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il Cipi ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Zetronic S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, si autorizza la Rel ad assumere partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un importo pari a 2.000 milioni di lire.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 2.800 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Alcor S.r.l.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento il previsto aumento di capitale sociale di 610 milioni di lire dovrà avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione degli azionisti privati per 360 milioni di lire e della Rel S.p.a. per 250 milioni di lire.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 250 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1983-87 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Faital S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, si autorizza la Rel ad assumere partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un importo pari a 700 milioni di lire.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 1.200 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

(4674)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di riconversione presentato dalla Samo S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge numero 675/77: lettera *b)* contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 2.430 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 8 anni, di cui 2 semestri di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Mondial piston sud S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 1.001 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.420 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 1.775,3 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Eridania zuccherifici nazionali S.p.a. che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.156 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi dell'art. 7 della legge numero 675/1977 e per la durata di 8 anni, compresi 3 semestri circa di utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale relativamente allo stabilimento di Casalnuovo (Napoli): 995 milioni di lire.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 6 442 milioni di lire, così articolato per stabilimento:

	Milioni di lire
Bondeno	626
Contarina	357
Ferrara Bonora	1.532
Mezzano	1.049
Molinella	463
S. Pietro in Casale	1.100
S. Quirico Tre Casali	455
Casalnuovo	860

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Officine meccaniche Ceruti S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 4.675 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 8 anni di cui 1 di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla A.R.VE.CO. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge numero 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 19.352 milioni di lire;

lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dagli istituti di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 38.704 milioni di lire;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 22.121 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 15 anni, compresi 5 anni di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Algat S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 5.834 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni compresi 6 semestri di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 6.827,5 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Mondial piston dott. Galli Ercole & C. S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 1.400 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.667 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del finanziamento bancario e, correlativamente, del mutuo diretto potrà essere elevato rispettivamente fino all'importo massimo di 5.298 milioni di lire e 1.589 milioni di lire.

La durata del finanziamento bancario e del mutuo diretto rimane stabilita in 10 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di investimento presentato dalla Cardwool S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge numero 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto di 3 975 milioni di lire per la durata di 12 anni di cui 2 di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 7.950 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 7 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 5.106 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla S.A.I. Società aeronautica italiana S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.062 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 9 anni di cui 2 di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Plessey S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.000 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 9 anni di cui 2 di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 1.529,5 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, compresi 4 semestri di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dall'Alfa Romeo S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: nord: 101.400 milioni di lire; sud: 48.527 milioni di lire;

lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dagli istituti di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: nord: 202.800 milioni di lire; sud: 97.053 milioni di lire;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 65.880 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni di cui 3 di utilizzo e preammortamento per l'area nord e in 15 anni, di cui 5 di utilizzo e preammortamento per l'area sud.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalle Acciaierie venete S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.333 milioni di lire deliberato dallo istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni compresi 4 semestri di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 5.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Microtecnica S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.000 milioni di lire deliberato dallo istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni compresi 6 semestri di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalle Industrie Pininfarina S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 10.000 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni compresi 6 semestri di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 15.000 milioni di lire

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di riconversione presentato dalla Sofil, che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge numero 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 3.790 milioni di lire, pari al 40% delle spese ammissibili, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

La durata del finanziamento agevolato rimane stabilita in otto anni di cui due di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Same trattori S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 15.448 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 5 anni, di cui 5 semestri di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 23.172 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dal Lanificio di Tollegno, che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77: lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 545 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, compresi 4 semestri di preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Officine Alfieri Maserati S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 2.885 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 8.334 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilito in 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 9.615 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla G.I.A.T. Gruppo industrie alimentati tenuta S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per 315 milioni di lire per la durata di 15 anni;

lettera *c*) contributo sugli interessi relativo all'emissione obbligazionario di 630 milioni di lire per la durata di 15 anni.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 51? milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Aeritalia S.A.I.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 33.600 milioni di lire per la durata di 15 anni, di cui 5 di utilizzo e preammortamento, limitatamente al progetto GVT;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 31.458 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77, così articolato:

gruppo GVT: 22.400 milioni di lire, per la durata di 15 anni, compresi 5 di utilizzo e preammortamento;

gruppo GVC: 7.112 milioni di lire per la durata di 10 anni di cui 3 di utilizzo e preammortamento;

gruppo GEq: 1.046 milioni di lire per la durata di 10 anni di cui 3 di utilizzo e preammortamento;

contributo sugli interessi relativi all'emissione obbligazionaria di 62.919 milioni di lire, così articolato:

gruppo GVT: 44.800 milioni di lire;

gruppo GVC: 14.227 milioni di lire;

gruppo GEq: 3.892 milioni di lire.

Alla stessa iniziativa, limitatamente al gruppo GVT, è accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 16.700 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ampliamento presentato dalla I.A.M. Industria aeronautica meridionale S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 9.817,4 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 19.634,8 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Alla stessa iniziativa è anche accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 6.908,4 milioni di lire.

La durata del finanziamento bancario e del mutuo diretto, resta determinata in 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla S.I.A.I. Marchetti S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77; lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 8.635 milioni di lire deliberato dal-

l'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 12.953 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha riconosciuto ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 spese per «avviamento» per 1.138 milioni di lire comprese nel progetto di investimento proposto dalla Cartiere Burgo S.p.a. per la ristrutturazione della Cartiera di Avezzano, così modificando le agevolazioni a suo tempo concesse:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto di 4.448,9 milioni di lire, per la durata di 15 anni di cui 1 di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 8.897,7 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni di cui 1 di utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 4.040 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha respinto la domanda di integrazione delle agevolazioni ex art. 4 della legge n. 675/77, dalla Sayerlack - Industrie vernici speciali S.p.a., per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge medesima per la concessione del beneficio.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha ammesso i progetti di ristrutturazione presentati dalle società sotto elencate al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, a completamento di quelle già concesse con precedenti delibere:

Fiat auto S.p.a. di Torino, stabilimenti di Rivalta e Mirafiori:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per la durata massima prevista dalla legge: 77,600 miliardi di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito di 230,700 miliardi di lire, per la durata di 10 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento;

Nuova Italsider di Genova, stabilimento di Bagnoli:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto 28,527 miliardi di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dagli istituti di credito di 57,053 miliardi di lire;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico della legge sul Mezzogiorno: 13,568 miliardi di lire.

La durata del mutuo diretto e del finanziamento agevolato rimane stabilita in 15 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento;

SIP - Società italiana poliestere di Napoli, stabilimento di Acerra: lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 15,960 miliardi di lire per la durata di 15 anni, compreso un periodo di utilizzo e preammortamento di 3 anni.

Il CIPI con la stessa delibera dell'8 giugno 1983, ha altresì approvato il progetto di ristrutturazione predisposto dalla Nuova Italsider S.p.a. di Genova per lo stabilimento siderurgico di Genova-Campi, ammettendolo alle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 9,310 miliardi di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dagli istituti di credito di 31,040 miliardi di lire.

La durata del mutuo diretto e del finanziamento agevolato è stabilita in 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

Restano ferme le direttive ai Ministri dell'industria e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno adottate con delibera del 12 novembre 1982.

(4681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e della pianificazione territoriale

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica II, fondamentale;
geometria I, fondamentale;
fisica I, fondamentale;
fisica II, fondamentale;
chimica, fondamentale;
litologia e geologia, fondamentale;
disegno, fondamentale.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Corso di laurea in ingegneria meccanica

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni, fondamentale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Corso di laurea in scienze geologiche e scienze biologiche

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in scienze geologiche

geografia;
mineralogia;
paleontologia;
fisica sperimentale II;
geografia fisica;
rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia;
geologia strutturale;
fisica terrestre;
geologia applicata;
vulcanologia;
geochimica;
geofisica applicata;
petrografia del sedimentario;
geologia stratigrafica;
fisica sperimentale I.

Corso di laurea in scienze biologiche

zoologia I;
istituzioni di matematiche;
fisica;
istologia ed embriologia;
zoologia II;
botanica II;
anatomia comparata;
fisiologia generale I;
chimica biologica;
endocrinologia comparata;
fitogeografia;
etologia;
biologia molecolare;
microbiologia;
fisiologia vegetale;
genetica dei microrganismi;
biologia generale II;
tecniche istopatologiche.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Corso di laurea in agricoltura tropicale e subtropicale

Facoltà di agraria:

chimica del suolo tropicale e sub-tropicale;
patologia vegetale tropicale e sub-tropicale;
tecniche irrigue dei paesi aridi;
lingua inglese;
litologia e geomorfologia tropicale e sub-tropicale;
morfologia degli animali domestici dei paesi tropicali e sub-tropicali (semestrale);
selvicoltura tropicale e sub-tropicale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica, fondamentale;
odontoiatria conservatrice, fondamentale.

Corso di laurea in fisica

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica teorica, fondamentale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Corso di laurea in scienze forestali

Facoltà di agraria:

alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale), fondamentale;
alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale), fondamentale;
assestamento forestale, fondamentale;
chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, fondamentale;
dendrometria (semestrale), fondamentale;
industrie chimico-forestali (semestrale), fondamentale;
patologia vegetale forestale, fondamentale;
tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata), fondamentale;
alterazioni del legname (semestrale), complementare;
economia di mercato dei prodotti forestali, complementare;
pedologia forestale, complementare;
protezione degli incendi boschivi (semestrale), complementare;
botanica sistematica, fondamentale;
allevamenti minori in zone montane (semestrale), complementare;
selvicoltura II (selvicoltura speciale), fondamentale;
matematica, fondamentale;
fisica, fondamentale;
topografia, fondamentale;
miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale), complementare.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori:

lingua inglese con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (prima lingua);
lingua inglese con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (seconda lingua);
traduzione in italiano dall'inglese 1-2 (prima lingua);
traduzione in italiano dall'inglese con elementi di traduzione specializzata 1-2 (prima lingua);
interpretazione consecutiva dall'italiano in inglese 1-2 (prima lingua);
traduzione in italiano dal francese 1-2-3-4 (seconda lingua);
traduzione dall'italiano in francese 1-2-3-4 (seconda lingua);
letteratura della lingua francese 1-2 (prima e seconda lingua);
interpretazione consecutiva in italiano dal francese 1-2 (prima e seconda lingua);
interpretazione simultanea dall'italiano in francese 1-2 (prima lingua);
lingua tedesca con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (seconda lingua);
traduzione in italiano dal tedesco 1-2 (prima lingua);
traduzione in italiano dal tedesco con elementi di traduzione specializzata 1-2 (prima lingua);
traduzione dall'italiano in tedesco (1-2-3-4 (seconda lingua);
letteratura della lingua tedesca 1-2 (prima e seconda lingua);
interpretazione consecutiva dall'italiano in tedesco 1-2 (prima lingua);
interpretazione simultanea in italiano dal tedesco 1-2 (prima e seconda lingua);
lingua serbo-croata con esercitazioni pratiche 1-2-3-4;
interpretazione simultanea in italiano dal russo 1-2;
interpretazione consecutiva in italiano dal russo 1-2;
tecnica e corrispondenza commerciale italiana 1;
interpretazione simultanea in italiano dallo spagnolo 1-2;
interpretazione consecutiva in italiano dallo spagnolo 1-2;
interpretazione simultanea in italiano dallo sloveno 1-2;
interpretazione consecutiva in italiano dallo sloveno 1-2;
letteratura della lingua slovena 1-2;
traduzione in italiano dallo sloveno 1-2-3-4;
traduzione in italiano dall'olandese 1-2-3-4;
traduzione dall'italiano in olandese 1-2-3-4;
letteratura della lingua olandese 1-2;
interpretazione simultanea in italiano dall'olandese 1-2;
elementi di diritto pubblico e privato (semestrale), complementare;
fondamenti di economia (semestrale), complementare.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese, fondamentale;
lingua e letteratura spagnola, fondamentale;
filologia germanica, fondamentale;
filologia romanza, fondamentale.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Corso di laurea in conservazione dei beni culturali

Facoltà di lettere e filosofia:

archivistica (terzo anno), fondamentale;
biblioteconomia e bibliografia (primo anno), fondamentale;
documentazione (terzo anno), fondamentale;
elaborazione automatica dei dati (quarto anno), fondamentale;
lingua e letteratura latina (primo anno), fondamentale;
progettazione e gestione degli ambienti confinati (per materiali archivistici e librari) (terzo anno), fondamentale;
paleografia e diplomatica (secondo anno), fondamentale;
restauro del libro e del documento d'archivio (terzo anno), fondamentale;
storia moderna (secondo anno), fondamentale;
geografia storica (secondo anno), complementare;
gestione e conservazione dei supporti non cartacei (terzo anno), complementare;
legislazione dei beni culturali (secondo anno), complementare;
letteratura latina medioevale (primo anno), complementare;
lingua e letteratura tedesca (quarto anno), complementare;
storia della tradizione manoscritta (terzo anno), complementare;
storia del libro e della stampa (terzo anno), complementare.

Corso di laurea in scienza dell'informazione

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra (semestrale), fondamentale;
geometria (semestrale), fondamentale;
fisica I, fondamentale;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici, fondamentale;
ricerca operativa e gestione aziendale, fondamentale;
calcolo delle probabilità e statistica (semestrale), fondamentale;
economia ed organizzazione aziendale (semestrale), fondamentale;
trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale), fondamentale;
tecnica di organizzazione delle informazioni, complementare;
tecnica di progettazione automatica, complementare;
elaborazione di immagini;
tecnica di programmazione.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(4671)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 9 giugno 1983: « Norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 173 del 25 giugno 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 3, ottavo comma, in luogo di: « *Anaerobi* mesofili a 32 °C... », leggasi: « *Aerobi* mesofili a 32 °C... ».

(4740)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 8 giugno 1983, n. 2865, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa mense A.C.E.G.A.T. - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 19 gennaio 1958 per rogito notaio dott. Giuseppe Boschini di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Giorgio Tutta, residente in via del Bergamino n. 4.

Con deliberazione 14 giugno 1983, n. 3000, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge numero 400/1975, le seguenti società cooperative:

« Radio 99 - Trieste » - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 14 luglio 1978, per rogito notaio dott. Vladimiro Calrich di Trieste;

« Latteria sociale di Morsano di Strada » - Soc. coop. a r.l., in Morsano di Castions di Strada, costituita l'8 marzo 1974, per rogito notaio dott. Luigi Udina di Palmanova;

« Gardenia » - Soc. coop. a r.l., in Pordenone, costituita il 13 ottobre 1971, per rogito notaio avv. Simone Gerardi di Aviano.

(4326)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a sedi di classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

Cosenza: San Giovanni in Fiore;
Messina: Mistretta;
Modena: Mirandola;
Potenza: Lavello;
Reggio Calabria: Melito di Porto Salvo;
Siracusa: Noto;
Treviso: Asolo;
Varese: Lonate Pozzolo;
Vicenza: Malo.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari generali di seconda classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 7.500 (settemilacinquecento), quale tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.*

Art. 4.

Nella domanda devono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la domanda va redatta in carta semplice. Ad essa vanno allegati *in bollo* i documenti che il candidato ritiene di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, avvocato, notaio, diplomi dei corsi di perfezionamento per segretari comunali, attestazioni di servizi prestati in qualità di reggente o di supplente o con incarichi vari, pubblicazioni, ecc.), *nonché un elenco di tutti i titoli esibiti compilato con la massima cura e precisione.*

Art. 5.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 29 luglio 1983

Il Ministro: FANFANI

(4747)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bari, Catania, Milano, Potenza e Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bari, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Catania, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a novantuno posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Potenza, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

(4765)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere costruzioni, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti, per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi trenta posti di consigliere costruzioni in prova della categoria VII del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, per la nomina alla qualifica di consigliere costruzioni in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per complessivi trenta posti ripartiti come segue:

a) quattordici ai candidati in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile;

b) due ai candidati in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti;

c) sette ai candidati in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica;

d) sette ai candidati in possesso del diploma di laurea in architettura.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, il 20% dei suddetti posti è riservato in favore del personale dell'esercizio, collocato nella VI categoria con effetto dal 1° gennaio 1982 a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2, nonchè della relativa abilitazione all'esercizio della professione, ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella categoria stessa salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza.

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti ripartiti fra i vari titoli di studio previsti dal successivo art. 2 e quelli riservati a norma del secondo comma del presente articolo che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8/873, commi secondo e terzo, di conferire agli idonei i posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10% dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in architettura.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con aviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni di cui al secondo comma del presente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonché la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere abilitati all'esercizio della professione;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore, del ruolo tecnico delle costruzioni, anche in quiescenza. In luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese o francese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, la valutazione sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti dodici in una delle due prove.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua estera purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 24 e 25 settembre 1983, alle ore otto, presso l'istituto tecnico industriale G. Galilei, via Conte Verde, 51, Roma.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), ed *o*) un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia antentica di esso.

In caso di smarrimento e distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta la bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestri: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza e del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) diploma originale dell'abilitazione professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 6

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova

(comune a tutti i tipi di laurea)

Progettazione tecnico economica di un organismo architettonico da inserire in una struttura urbanistica:

1) analisi della funzionalità del complesso edilizio da progettare - metodi di ricerca e di studio degli elementi istruttori - studio della destinazione dell'opera in relazione alle strutture urbanistiche ed edilizie circostanti - studio di fattibilità dell'opera;

2) studi preliminari - progettazione di massima - analisi distributiva e suddivisione degli spazi interni in edifici di carattere civile (uffici, abitazioni, centri direzionali, edifici polivalenti) ed industriale (centri di elaborazione dati, di meccanizzazione - di movimento postale);

3) progetto esecutivo - tecnologie dei materiali costruttivi il problema tecnico-organizzativo ed economico nella scelta dei sistemi costruttivi: tradizionali, industrializzati, prefabbricati - criteri di progettazione di un complesso edilizio di tipo industriale in relazione alle esigenze operative del processo produttivo ed alle condizioni di benessere e di sicurezza nel lavoro degli operatori.

Progettazione integrata per l'inserimento negli edifici degli impianti tecnologici - problemi e soluzioni architettoniche e strutturali da adottare in relazione ai diversi tipi di impianti tecnologici da installare - soluzioni ed accorgimenti architettonici, costruttivi e tecnologici che scaturiscono dal problema del contenimento dei consumi energetici - valutazione economica delle varie soluzioni progettuali ed analisi comparativa dei criteri d'impostazione di ogni singola componente del progetto.

Seconda prova

A) *Per ingegneri edili, dei trasporti ed architetti.*

Scienza e tecnica delle costruzioni:

1) rapporto fra strutture portanti e composizione architettonica - criteri che sovraintendono alla scelta di un tipo di strutturazione, in relazione alle esigenze funzionali dell'organismo, alle situazioni ambientali ed alle valutazioni economiche;

2) meccanica di terreni e problema delle fondazioni e dei muri di sostegno - vari tipi di fondazione - analisi dei criteri che sovraintendono alla scelta della soluzione più idonea - progettazione di opere di contenimento e di fondazione e cal-

coli relativi - progettazione calcolo di strutture in elevazione realizzate in muratura, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio e struttura mista di acciaio e calcestruzzo - principi di calcolo di strutture in zone sismiche;

3) tecnologie e metodi costruttivi suggeriti dai più progrediti ritrovati industriali - progettazione rivolta verso l'adozione generalizzata di elementi industrializzati. Organizzazione del cantiere in relazione alla produzione di elementi prefabbricati - la programmazione del lavoro in funzione di un razionale sfruttamento delle risorse. Il programma (piano) di lavoro secondo i metodi del Pert, del Gasp, del Gandt... - ristrutturazione e adattamento di antichi edifici per adeguarli a nuove utilizzazioni.

B) *Per ingegneri meccanici.*

1) Impianti meccanici:

reti di trasporto e di sollevamento interne, in uno stabilimento postale - sistemi di deposito e di stoccaggio - collegamento con le reti esterne - studio di massima di un impianto completo per la ripartizione meccanica della corrispondenza e dei pacchi e cioè: apparecchiature, sistemi di trasporto, servizi generali ed annessi accessori allo svolgimento del processo operativo di cui trattasi.

2) Impianti tecnologici:

gli impianti tecnologici negli edifici - sistemi tradizionali utilizzazione delle fonti alternative di energia - problemi inerenti l'installazione di centri di meccanizzazione e di elaborazione dati in relazione alla climatizzazione degli ambienti, alla insonorizzazione, all'alimentazione, depolverizzazione, raffreddamento di particolari apparecchiature - valutazione e raffronto tecnico-economico delle soluzioni alternative che si presentano al progettista.

3) Scienza e tecnica delle costruzioni:

sistemi di calcolazione di organi semplici e complessi di macchine.

COLLOQUIO

A) *Per ingegneri edili, dei trasporti ed architetti* (oltre le materie oggetto delle prove scritte):

1) generalità sugli impianti tecnologici; climatizzazione degli ambienti (condizionamento, riscaldamento, refrigerazione, purificazione ed umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); impianti di sollevamento e trasporto;

2) tecnica delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali;

3) nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato, e con particolare riguardo: le leggi urbanistiche; gli appalti per l'esecuzione dei lavori; contratto di appalto; la esecuzione del contratto di appalto; variazioni e addizioni dell'opera; il tempo nell'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche; la revisione del prezzo; la collaudazione dell'opera (funzione e struttura del collaudo; il collaudatore; fasi, operazioni ed atti del collaudo; risultati ed effetti del collaudo).

B) *Per ingegneri meccanici* (oltre le materie oggetto delle prove scritte):

1) generalità sulla tecnica delle costruzioni: edifici civili e industriali;

2) impianti tecnologici: climatizzazione degli ambienti (condizionamento, riscaldamento, refrigerazione, purificazione, ed umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); impianti di sollevamento e trasporto;

3) nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato e con particolare riguardo: le leggi urbanistiche; gli appalti per l'esecuzione dei lavori; contratto di appalto; l'esecuzione del contratto di appalto; variazioni ed addizioni dell'opera; il tempo nell'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche; la revisione del prezzo; la collaudazione dell'opera (funzione e struttura del collaudo; il collaudatore; fasi, operazioni ed atti del collaudo; risultati ed effetti del collaudo).

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione giudicatrice.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in francese o inglese su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua prescelta.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro dele poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . . .)

Il sottoscrito chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti per la nomina alla qualifica di consigliere costruzioni in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituto o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua .

Data,

Firma . . (8)

Note:

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . , di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella VI categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4693)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a due posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro A della tabella IX riguardante i dirigenti dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare lo art. 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduta la legge 20 novembre 1982, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1982 risultano disponibili due posti da conferire mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già, appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) i docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo B, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici;

6) i direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadre III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricezione entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presdente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dello art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo i professori, di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2, dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 10;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo art. 6, comma quarto;

5) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

6) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario e filosofico, in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: Concorso a due posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parte di essi, pervenuti al Ministero oltre il predetto termine, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 16 luglio 1979, 19 luglio 1979, 10 luglio 1980, 12 luglio 1980, 18 settembre 1981 e 28 settembre 1981, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 287 del 20 ottobre 1979, n. 290 del 24 ottobre 1979, n. 143 del 27 maggio 1981, n. 136 del 20 maggio 1981, n. 127 dell'11 maggio 1982 e n. 139 del 22 maggio 1982.

E' consentito, inoltre, il riferimento ai documenti allegati alla domanda di partecipazione ai concorsi per titoli di servizio a due e quattro posti ed al concorso per titoli e colloquio ad un posto, nella medesima qualifica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 28 settembre 1982, 21 marzo 1983 e 29 settembre 1982.

Art. 7.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 10.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.

Sono valutate le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, quelle relative alla problematica pedagogico-didattica e all'ordinamento scolastico, nonchè quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa.

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che, da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore, risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

A) corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

B) corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 11.

Il colloquio integrativo al quale sono ammessi i candidati che, nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere funzioni di dirigente superiore, nonché se il concorrente stesso ha dichiarato nella domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che hanno titolo alla preferenza a parità di merito, sarà approvata graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato dagli uffici competenti.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento.

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni all'impiego al quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e saranno assegnati alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverra definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore saranno restituiti al ruolo e alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1983.
Registro n. 54 *Istruzione, foglio n.* 139.

(4593)

Avviso di rettifica al bando riguardante l'indizione di concorsi riservati, per titoli, a posti di operaio comune (terza categoria) presso le Università degli studi di Firenze, Pisa, della Tuscia, Torino, Salerno, Genova, Cassino e presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 204 del 27 luglio 1983).

Nel bando citato in epigrafe, all'art. 1, punto 2), in luogo di: « 2) concorso riservato, per titoli, *a due posti* di operaio comune di terza categoria per la qualifica di *manovale* presso l'Università di Pisa », leggasi: « 2) concorso riservato, per titoli, *ad un posto* di operaio comune di terza categoria per la qualifica di *falegname* presso l'Università di Pisa ».

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, redatte secondo le norme pubblicate nella predetta *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(4780)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 216 dell'8 agosto 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipale acquedotti civici, in Bergamo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato/a perforatore/trice e verificatore/trice, a tre posti di impiegato/a amministrativo, un posto di disegnatore/trice e a due posti di impiegato/a tecnico.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa: Concorso pubblico, per esami, a nove posti di applicato aggiunto.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832180).

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.